


Consiglio Regionale del Lazio



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 84 del 07 Ottobre 2009

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 764 del 2 Ottobre 2009.

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare concernente :
Approvazione del Regolamento del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 " Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche e integrazioni

Regione Lazio

Al Segretario della Giunta Regionale

122665

Al Presidente
Del Consiglio Regionale
Servizio Aula
Area Lavori Assemblea
Via della Pisana, 1301
R O M A

e p.c. Dipartimento Territorio
Direzione Regionale
Ambiente e Cooperazione
tra i Popoli
Area Conservazione Natura
SEDE


Oggetto: Trasmissione DGR 764/09 recante proposta di
deliberazione consiliare.

Per il seguito di competenza, si trasmette la
deliberazione della Giunta Regionale indicata in oggetto.

DGR n.764 del 02 ottobre 2009.

Proposta di Deliberazione Consiliare concernente:
"Approvazione del Regolamento del Monumento Naturale Palude
di Torre Flavia, ai sensi dell'art.27 della Legge Regionale
6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali
protette regionali" e successive modifiche e integrazioni".

Dr. Paolo Iaconis



OC

de



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/10/2009

=====

ADDI' 02/10/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - COPPOTELLI - MANCINI - SCALIA - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 764

Oggetto:

Proposta di Deliberazione Consiliare concernente: Approvazione del Regolamento del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, ai sensi dell'art.27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche e integrazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 Dichiaro formalmente ricevibile
 Assegnata all Commissione.....5^a
 Roma...7.10.2009
 D'ordine del Presidente
 Il Direttore del Servizio Aula ad interim
 (Dott. Onoratio Orticello)



764

22 OTT. 2009

PR

OGGETTO: Proposta di Deliberazione Consiliare concernente: Approvazione del Regolamento del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, ai sensi dell'art.27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche e integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che detta norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 24 marzo 1997, n. 613, con il quale è stato istituito il Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 agosto 1997, n. 23 e ne affida la gestione all'Amministrazione Provinciale di Roma;

CONSIDERATO che il Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" si estende su una superficie di 43 ettari ed insiste sul territorio dei Comuni di Cerveteri e di Ladispoli, in provincia di Roma;

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che stabilisce che l'Ente di Gestione deve adottare il Regolamento atto a garantire il perseguimento delle finalità del Monumento Naturale;

VISTO l'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., relativo al Regolamento dell'area naturale protetta ed in particolare:


- il comma 1 con il quale viene disciplinato l'esercizio delle attività consentite;
- il comma 2 ed il comma 3, che indicano le attività e le opere vietate che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati ed in modo specifico la flora e la fauna protette ed i rispettivi habitat;
- il comma 6 con il quale è prevista l'adozione del Regolamento da parte dell'Ente di Gestione e la successiva trasmissione dello stesso alla Regione Lazio, che lo approva con Deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, previo parere della sezione aree naturali protette, apportando, ove necessario, modifiche e integrazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma del 13 febbraio 2001, n.112, con la quale è stato adottato il Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia";

CONSIDERATO che, nella seduta del 18 aprile 2008, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, Sezione Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Naturale ha espresso parere favorevole all'approvazione del Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

IL VICE PRESIDENTE

Esterino Montino



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione del Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" (All. A) e relativa cartografia (All. B), ai sensi dell'art. 27, comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.;

ATTESO che la presente Deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la seguente proposta di Deliberazione Consiliare concernente: Approvazione del "Regolamento del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia", (All. A) e relativa cartografia (All. B), ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29: "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e ss.mm.ii.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 24 marzo 1997, n. 613, con il quale viene istituito il Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 agosto 1997, n. 23, e ne affida la gestione all'Amministrazione Provinciale di Roma;

CONSIDERATO che il Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" si estende su una superficie di 43 ettari ed insiste sul territorio dei Comuni di Cerveteri e di Ladispoli, in provincia di Roma;

VISTO, in particolare, l'art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che stabilisce che l'Ente di Gestione deve adottare il Regolamento atto a garantire il perseguimento delle finalità del Monumento Naturale;

VISTO l'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., relativo al Regolamento dell'area naturale protetta ed in particolare:

- il comma 1, con il quale viene disciplinato l'esercizio delle attività consentite;
- il comma 2 ed il comma 3, che indicano le attività e le opere vietate e che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati ed in modo specifico la flora e la fauna protette ed i rispettivi habitat;
- il comma 6, con il quale è prevista l'adozione del Regolamento da parte dell'Ente di Gestione e la successiva trasmissione dello stesso alla Regione Lazio che lo approva con Deliberazione del

IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, previo parere della sezione aree naturali protette, apportando, ove necessario, modifiche e integrazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma del 13 febbraio 2001, n.112, con la quale è stato adottato il Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia";

CONSIDERATO che, nella seduta del 18 aprile 2008, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, Sezione Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Naturale ha espresso parere favorevole all'approvazione del Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione del Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" (All. A) e relativa cartografia (All. B), ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Le premesse sono parti integranti del presente atto;

1. di approvare il Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., adottato dall'Amministrazione Provinciale di Roma con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 13 febbraio 2001, n. 112, che forma parte integrante della presente Deliberazione, con le modifiche ed integrazioni apportate dall'istruttoria della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli e dal Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, Sezione Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Naturale, composto dai seguenti elaborati:


Allegato A - Regolamento;

Allegato B - Cartografia del perimetro del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", con l'individuazione delle aree a specifica valenza naturalistica (scala 1:10.000).

Il presente provvedimento ed il Regolamento con i relativi elaborati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE

Esterino Montino



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



MONUMENTO NATURALE
"PALUDE DI TORRE FLAVIA"

REGOLAMENTO



IL DIRETTORE REGIONALE
(Arch. Giovanna Baragatta)

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino



INDICE

Titolo I - FINALITÀ, SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento.
- Art. 2 Estensione, delimitazione e zonizzazione del territorio
- Art. 3 Titolari della gestione del Monumento Naturale.
- Art. 4 Vincoli territoriali

Titolo II - NORME PER LA FRUIZIONE

- Art. 5 Norme generali di tutela
- Art. 6 Tutela della flora
- Art. 7 Tutela della fauna
- Art. 8 Tutela delle acque e del suolo
- Art. 9 Attività consentite
- Art. 10 Attività scientifica e didattica
- Art. 11 Vigilanza
- Art. 12 Sanzioni

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino



Titolo I - FINALITÀ, SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell' art. 27 della Legge Regionale n. 29 del 6/10/1997 e predisposto in attuazione degli indirizzi e delle prescrizioni individuate dal Decreto istitutivo del Presidente della Giunta Regionale n. 613 del 24/3/1997, disciplina le attività, l'uso del territorio e la fruizione dell'ambiente naturale all'interno del perimetro del Monumento naturale "Palude di Torre Flavia".

Art. 2 - Estensione, delimitazione e zonizzazione del territorio

Il Monumento naturale "Palude di Torre Flavia", si estende nei territori dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli in Provincia di Roma (coordinate geografiche: 41°58'N; 12°03'E), per una superficie di 43 ha, sulle particelle catastali n. 11, 12, 27 (parte), 42, 43, 44, 45, 46, 47 foglio 61 del Comune di Cerveteri e n. 2, 7 (parte), 8 (parte), 9, 57, 707 (parte), 708 (parte), 709 (parte) foglio 68 del Comune di Ladispoli.

L'area del Monumento Naturale, come riportato nella cartografia allegata, è stata suddivisa, a secondo delle presenze rilevate, in aree di particolare interesse floristico-vegetazionale, faunistico, e in area soggetta ad interventi di riqualificazione .

area 1, di particolare interesse floristico-vegetazionale: particelle 11 (parte), 12 (parte), 27 (parte) foglio 61 Cerveteri; particelle 2 (parte), 9 (parte), 35 (parte), 709 (parte) foglio 68 Ladispoli;

area 2, di particolare interesse faunistico: particelle 2 (parte), 9 (parte), 35 (parte), 57, 708 (parte), foglio 68 Ladispoli;


area 3, soggetta ad interventi di riqualificazione: 11 (parte), 12 (parte), 27 (parte), 42, 43, 44, 45, 46, 47, foglio 61 Cerveteri.

Il Monumento naturale "Palude di Torre Flavia", è compreso all'interno del perimetro della Zona di Protezione Speciale Z.P.S. "Torre Flavia", individuata con Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000, codice IT 60030020 ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409 CE, zona umida di interesse per la presenza di avifauna migratoria e di erpetofauna acquatica con discreta ricchezza di specie.

Nella Z.P.S. "Torre Flavia" che si estende per 48,5 ha, vengono indicati, come habitat di Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Allegato I "Pascoli inondatai mediterranei" (*Juncetalia maritimi*; Cod. 1410), corrispondenti a comunità mediterranee di piante erbacee eliofile e psammofile. Viene, inoltre, indicata la presenza delle seguenti specie di uccelli di Direttiva

IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



79/409/CEE “Uccelli”: Pernice di mare (*Glareola pratincola*; cod. A135), Beccapesci (*Sterna sandvicensis*; A191), Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*; A024), Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*; A060), Cavaliere d’Italia (*Himantopus himantopus*; A131), Avocetta (*Recurvirostra avocetta*; A132). Nella stessa Scheda vengono segnalate, tra gli uccelli, il Corriere piccolo (*Charadrius dubius*), come specie “di rilievo” e alcune specie di anfibi (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla italica*, ora *H. intermedia*) e rettili (*Emys orbicularis*). Il coincidente perimetro dell’area protetta e della Z.P.S., delimitati nella cartografia allegata, costituiscono parte integrante del Regolamento.

Art. 3 - Titolari della gestione del Monumento Naturale

La gestione del Monumento Naturale è affidata alla Provincia di Roma, ai sensi della legge Regionale n. 29 del 6/10/1997, art. 29 “Criteri e modalità per la gestione delle Aree Naturale protette di interesse provinciale” e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 1997 n. 613.

Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 376 del 24 settembre 1998 e s.m. e i. vengono dettate le modalità con le quali l’Amministrazione Provinciale provvede all’esecuzione della titolarità, tramite gestione diretta o mediante Convenzioni con Enti pubblici e/o Associazioni. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda all’Art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro in materia di aree naturali protette” e s.m.i. .

Art. 4 -Vincoli territoriali

La Torre Flavia è sottoposta a vincolo archeologico ai sensi D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive modifiche ed integrazioni;


Tutta l’area protetta dalla linea di battigia a 300 metri verso l’interno è dichiarata area di notevole interesse pubblico (D.M. 21/9/1984, di integrazione alla L. 1497/1939).

La Legge Regionale n. 30 del 2/7/1974 prevede che non possano essere eseguite costruzioni ed opere di qualsiasi natura nei territori compresi tra la linea di battigia e 300 metri all’interno.

In quanto Zona di Protezione Speciale l’area è sottoposta alla Direttiva 79/409/CEE a tutela e salvaguardia delle specie di uccelli selvatici di interesse comunitario, (Leggi di recepimento: n.157/92 e ss.mm.ii. , D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 e ss.mm.ii. , Delibera di Giunta Regionale 4 agosto 2006 n. 533, “Misure di conservazione transitorie ed obbligatorie da applicarsi nelle ZPS” e Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007: Criteri Minimi Uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a

IL VICE PRESIDENTE
Esterina Montano

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) (GU n. 258 del 6-11-2007).

Il Monumento naturale è inoltre sottoposto alle seguenti disposizioni:

- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’Art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137”, con il quale viene abrogato il Testo Unico D. Lgs del 29 ottobre 1998 n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali ed ambientali a norma dell’Art. 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352”, D.Lgs 26 marzo 2008 n.63 “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n.42 in relazione al paesaggio”;

- D. Lgs 3 aprile 2006, n° 152, norme in materia ambientale, Art. 111 “Disciplina delle acque nelle aree protette”;

- Legge Regionale n. 87 del 7 dicembre 1990 e s.m.i. “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”, Art. 40 “diritti esclusivi di pesca”.

Tutti gli interventi ricadenti nel perimetro dell’area ZPS, sono sottoposti a valutazione d’incidenza ai sensi della D.G.R. 363/2008, fatte salve le disposizioni indicate nella D.G.R. 534/2006. Sono soggetti alle misure di conservazione come definite dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e nello specifico a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 (zone umide) e 9 (ambienti fluviali).

Le zone e l’area di interesse archeologico, sono sottoposte alle disposizioni dettate dal D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii.,e ogni intervento previsto su dette aree dovrà essere effettuato previo accordo con la soprintendenza territorialmente competente. Per queste zone dovranno essere recepite le indicazioni, direttive ed indirizzi espressi dalla competente Soprintendenza, nonché le disposizioni per la sorveglianza dei lavori.

Titolo II - NORME PER LA FRUIZIONE

Art. 5 - Norme generali di tutela


I piani di gestione della ZPS coincidente col territorio del Monumento Naturale, la specifica disciplina e le misure regolamentari relative a tale area e s.m. e i. sono recepite interamente dal presente Regolamento.

All’interno del Monumento naturale è vietata:

1. la cattura, l’uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali; nonché l’introduzione di specie estranee vegetali o animali alloctone.

IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



2. l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia o infrastrutturale anche se in legno ad eccezione di quelle necessarie alla conservazione del patrimonio storico archeologico, di ricostruzione e valorizzazione dell'antico centro industriale, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale del patrimonio legittimamente esistente, nonché le esecuzioni di eventuali indagini archeologiche previa autorizzazione delle istituzioni competenti sul territorio e di quelle opere necessarie per la rinaturalizzazione dell'area;

Sono fatti salvi dal divieto i manufatti ad uso esclusivo delle attività di conservazione ed educazione ambientale, purché realizzati in legno, nel rispetto delle norme vigenti, per una volumetria complessiva non superiore a 300 mc., approvati dall'Ente gestore e dell'Ente territorialmente competente a fini urbanistici;

La realizzazione di recinzioni, muretti a secco, fatte salve quelle eventualmente necessarie per interventi di conservazione e ripristino ambientale. Queste ultime vengono realizzate esclusivamente in legno;

3. la rimozione, lo spostamento, l'asportazione ed il danneggiamento di minerali, fossili e reperti rocciosi, reperti archeologici, paleontologici e geologici;

4. l'apertura di cave o miniere;

5. l'installazione di serre non autorizzate dall'Ente Gestore;

6. la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea di cui all'art. 6 del presente regolamento; ad eccezione: di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa e di quanto necessario per il ripristino ambientale dell'area; di quanto necessario per lo svolgimento delle attività di manutenzione del sistema dei canali e delle lavorazioni necessarie al mantenimento dell'attività di piscicoltura prevista dal decreto istitutivo, ai sensi della normativa vigente in materia di diritti esclusivi di pesca;

7. l'apertura di nuove strade o piste carrabili nonché il transito di veicoli a motore ad esclusione di quelli strettamente necessari per i lavori di conservazione del patrimonio storico-archeologico, di ripristino ambientale, per l'accesso dei visitatori e per la gestione dell'area o quelli necessari alla conduzione di attività di piscicoltura che dovranno essere autorizzati dall'Ente Gestore;

8. l'apertura di discariche ed i movimenti terra, qualsiasi opera che possa modificare l'attuale andamento topografico dei luoghi, ad esclusione degli scavi e movimenti di terra necessari alla realizzazione delle opere di ripristino ambientale e al ripristino delle aree umide, anche ai fini produttivi, purché riconosciuti tecnicamente validi con provvedimento dell'Ente gestore;

9. l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

IL VICE PRESIDENTE
Esterino Mortino

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

10. l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi ;
11. l'uso di fuochi all'aperto, se non specificatamente autorizzati dall'Ente gestore;
12. lo svolgimento di attività che provochino inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico;
13. il sorvolo a bassa quota nonché il decollo e l'atterraggio di velivolo ultraleggeri e di mezzi per il volo libero (deltaplani, paracadute per il parapendio) elicotteri, e mezzi aeromobili in genere per tutto il periodo dell'anno; tale divieto è esteso all'interno della fascia di 150 mt. dai confini dell'area protetta. E' fatto salvo il sorvolo per scopo di studio e di ricerca scientifica previa autorizzazione dell'Ente gestore;
14. l'installazione di attendamenti e campeggi ;
15. l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori;
16. il pascolo, allevamenti zootecnici e di animali domestici;
17. la messa a coltura di nuovi terreni;
18. l'uso di pesticidi o sussidi chimici in agricoltura e la bruciatura della vegetazione naturale; eventuali interventi volti alla gestione dei bacini utilizzati per la piscicoltura, che possano prevedere un uso limitato e controllato del fuoco, vengono effettuati, previa autorizzazione in deroga dell'Ente gestore, sotto il controllo della competente autorità forestale e/o dell'Ente gestore e nei periodi dell'anno in cui non si presentino rischi per le nidificazioni o per il ciclo vitale di specie floristiche di interesse ecologico e/o conservazionistico;
19. l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi genere esclusi quelli di segnalazione del Monumento naturale;
20. le attività di commercio, e le attività pubblicitarie, compresa la realizzazione di riprese foto-cinematografiche per scopi pubblicitari. Sono fatte salve le riprese foto-cinematografiche finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione del Monumento naturale predisposte dall'Ente gestore o dai Comuni nei quali il Monumento è compreso.
21. allontanarsi dagli itinerari predisposti e segnalati dall'Ente gestore.

L'Ente gestore sarà tenuto a regolamentare l'accesso ad alcuni settori dell'area naturale protetta, e/o in alcuni periodi, per motivi legati alla tutela e conservazione di specie animali e vegetali. Saranno possibili eventuali deroghe al presente articolo per realizzare gli interventi previsti per la gestione del territorio avendo come riferimento l'allegata cartografia (Allegato 1), nella quale vengono individuate aree a diverso grado di protezione.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, promosse dall'Ente di Gestione, necessarie all'attivazione del centro visite del Monumento Naturale, con particolare riferimento alle reti telefoniche, di trasporto e distribuzione dell'energia (elettrica e gas) e dell'acqua ad uso

IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

civile ed irriguo per la sola attività di piscicoltura biologica regolarmente autorizzata, deve avvenire attraverso la preminente utilizzazione di materiali utilizzati nella tradizione locale per la parte in vista, al fine di attenuare l'impatto ambientale e paesaggistico.

Art. 6- Tutela della flora

All'interno del Monumento naturale è vietata:

- a) la raccolta e/o l'asportazione di qualsiasi specie vegetale con particolare riguardo all'area interessata dal giuncheto e salicornieto residuali area 1, di particolare interesse floristico-vegetazionale: particelle 11 (parte), 12 (parte), 27 (parte) foglio 61 Cerveteri; particelle 2 (parte), 9 (parte), 709 (parte) foglio 68 Ladispoli. L'ente gestore, con motivato e specifico provvedimento, ha facoltà di concedere deroghe al divieto di raccolta unicamente per studi e ricerche di carattere scientifico dei quali venga riconosciuta la validità rispetto alle finalità di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente naturale. Il soggetto interessato, a tal fine, è obbligato a richiedere l'autorizzazione ad eseguire studi e/o ricerche all'interno dell'area, specificando, con un progetto dettagliato, scopi, modalità e tempi dell'intervento. Copia del materiale foto-cinematografico realizzato e dei risultati ottenuti verranno ceduti gratuitamente all'ente gestore;
- b) l'introduzione nel territorio del Monumento Naturale di qualsiasi specie vegetale; l'Ente gestore, ai soli fini gestionali, e comunque finalizzati alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente naturale, ha facoltà di reintrodurre specie autoctone, secondo una programmazione specifica.
- c) tagliare, decespugliare o danneggiare con qualsiasi mezzo le specie vegetali, fatti salvi gli eventuali interventi di taglio e decespugliamento, programmati dall'Ente gestore. Potrà essere consentito nel periodo compreso tra il 1 agosto ed il 1 marzo, dietro richiesta di autorizzazione da parte dell'ente gestore, il taglio della vegetazione per il mantenimento dell'attività di piscicoltura, così come regolamentata dall'art.9 del presente Regolamento, limitatamente alle aree indicate come "area 2" di particolare interesse faunistico (particelle 2 parte, 9 parte, 35 parte, 57, 708 parte, foglio 68 Ladispoli) dell'allegata cartografia.

Art. 7 - Tutela della fauna


All'interno del Monumento naturale è vietata:

- a) la caccia, praticata con qualsiasi mezzo, l'introduzione e l'uso di armi, di tagliole, lacci e bocconi avvelenati;

IL VICE PRESIDENTE

Esterino Montino

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



b) l'uccellazione, la raccolta e/o la distruzione di uova, nidi, siti di riproduzione e tane, la raccolta di reperti faunistici di qualsiasi tipo, con particolare riguardo alla "area 2" in cartografia. L'Ente gestore, con motivato e specifico provvedimento, ha facoltà di concedere deroghe al divieto di raccolta di reperti faunistici e di cattura di esemplari, anche ai fini di inanellamento, unicamente per studi e ricerche di carattere scientifico dei quali venga riconosciuta la validità rispetto alle finalità di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente naturale. Il soggetto interessato è obbligato, a tal fine, a richiedere l'autorizzazione all'Ente gestore ad eseguire gli studi e/o le ricerche all'interno dell'area, specificando, con un progetto dettagliato, scopi, modalità e tempi dell'intervento. Copia del materiale fotocinematografico ed editoriale realizzato e dei risultati ottenuti verranno ceduti gratuitamente all'ente gestore;

c) l'introduzione di qualsiasi specie animale, ad eccezione di quella funzionale alle attività di piscicoltura così come regolamentata all'art. 9 del presente Regolamento. L'Ente gestore, ai soli fini gestionali, e comunque finalizzati alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente naturale, ha facoltà di reintrodurre specie autoctone, secondo una programmazione specifica, autorizzata dalle competenti autorità.

Art. 8 - Tutela delle acque e del suolo

Il reticolo idrografico interno all'area della palude di Torre Flavia è parte di un sistema idrografico più ampio in connessione idraulica con l'intero bacino idrografico dal quale si origina e con l'area marina prospiciente la costa fino alle Secche di Torre Flavia che rappresentano il confine fisico di separazione dal mare aperto. Tale sistema, delineato per la parte terrestre, nell'unità paesaggistica tutelata dal D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii., deve essere individuato e protetto con azioni di tutela emesse dall'Amministrazione Provinciale, che comprendano anche le aree esterne ai confini del Monumento Naturale, funzionali al mantenimento dell'ecosistema stesso.

La gestione del Monumento naturale deve assicurare il necessario apporto idrico individuando il livello idrico necessario al mantenimento, nonché le fonti ed i canali di approvvigionamento idrico fra i canali esistenti.

In caso di necessità, l'ente gestore dovrà provvedere alla individuazione e predisposizione, mediante tecniche di ingegneria naturalistica, delle fonti di approvvigionamento artificiali funzionali al mantenimento dell'habitat esistente anche esterne al perimetro del Monumento Naturale e comunque nell'ambito dei canali di drenaggio ricompresi nel territorio retrostante.

IL VICE PRESIDENTE

Esterino Montino

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Per quanto disposto dalla DGR n. 222 del 25/02/2005 è fatto obbligo a carico del concessionario, del monitoraggio delle acque e della trasmissione dei dati all'Ufficio ed Idrografico e Mareografico Regionale, secondo le specifiche tecniche e le modalità di volta in volta definite dall'area stessa.

La Regione Lazio definisce le misure di tutela quantitativa e qualitativa dei fossi al fine di garantire le suddette fonti di approvvigionamento, anche con integrazioni al Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 9 - Attività consentite

All'interno dell'area del Monumento Naturale sono consentiti:

1. gli interventi specifici di tutela dell'ecosistema dunale a vegetazione psammofila e alofila.
2. le attività di riqualificazione ambientale e ricostituzione della copertura vegetale con essenze autoctone, le attività di educazione ambientale e ricerca scientifica, l'eventuale utilizzazione della zona umida ai fini della tutela idrogeologica e del risanamento igienico-sanitario, purché autorizzati dall'Ente gestore, e nell'ambito del presente regolamento;
3. le riprese foto-cinematografiche a scopo amatoriale;
4. le riprese foto-cinematografiche effettuate da professionisti a fini didattico o documentaristico, previa autorizzazione dell'Ente gestore e nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, a condizione che copia delle stesse venga fornita all'Ente gestore a titolo gratuito. Detto materiale andrà a costituire l'archivio del Monumento naturale. L'Ente gestore ha facoltà di utilizzarlo liberamente in occasione di convegni e/o riunioni e, più in generale per i propri fini istituzionali, citando il nome dell'autore.

All'interno dell'area del Monumento Naturale indicata come "area 2" di particolare interesse faunistico (particelle 2 parte, 9 parte, 35 parte, 57, 708 parte, foglio 68 Ladispoli), dell'allegata cartografia sono consentite:

1. l'attività di piscicoltura, secondo tecniche tradizionali. Annualmente, entro il 15 marzo di ogni anno, il conduttore delle attività di piscicoltura, regolarmente autorizzato dagli Enti preposti, dovrà presentare all'Ente gestore un programma con tempi e modalità di esercizio che comprenda anche gli interventi di manutenzione dei canali, quali il taglio, l'apertura delle chiuse, il dragaggio e quelli di controllo della vegetazione (sfalcio, ranghinatura). L'Ente gestore può richiedere modifiche o integrazioni ai fini dell'approvazione del programma. La mancata presentazione del programma comporta la revoca del diritto ad esercitare l'attività nell'anno in corso. Le iniziative di valorizzazione dell'area che l'Ente

IL VICE PRESIDENTE

Esterino Montino

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

gestore intendesse promuovere dovranno tener conto delle esigenze di funzionalità legate alla attività di piscicoltura.

L'attività di piscicoltura che si svolge nel Monumento naturale è una forma di allevamento estensivo si basa sul fenomeno naturale della risalita del novellame di specie ittiche che si riproducono in mare e che, appunto, risalgono i corsi d'acqua per alimentarsi. Nell'area il novellame viene artificialmente immesso durante il periodo autunnale. Il ciclo produttivo si svolge in tre fasi: (1) la semina in valle del novellame; (2) la fase di accrescimento del pesce; (3) la raccolta del pesce dopo le stagioni di accrescimento;

2. l'attività di carattere turistico ricettivo all'interno delle aree private legittimamente autorizzate prima dell'istituzione del Monumento naturale. Devono essere realizzati interventi di rinaturalizzazione da concordare con l'Ente gestore al fine di rimuovere materiali non compatibili e ripristinare la copertura vegetale. Nella confinante "area 1", ove necessari alle attività già esistenti, potranno essere previsti percorsi pedonali, utili a raggiungere l'arenile, realizzati in legno di provenienza certificata, su progetto da concordarsi con l'Ente gestore.

Art. 10 - Attività scientifica e didattica

L'ente gestore si impegna a promuovere e organizzare all'interno del Monumento naturale eventuali attività di ricerca indirizzata in modo particolare a valorizzare le conoscenze delle risorse naturali, le relazioni ecologiche e i disturbi naturali o antropogenici che caratterizzano l'area ed a promuovere le attività didattiche ed educative che dovranno essere soprattutto finalizzate alla conoscenza e valorizzazione dei beni monumentali e del territorio circostante.

La Provincia di Roma integra le attività di ricerca di cui al comma precedente estendendole all'entroterra ed alle Secche di Torre Flavia.


L'ente gestore si impegna a promuovere e organizzare studi e monitoraggi atti a valutare la qualità dei suoli ed il loro stato di salute anche con abbinamento ai parametri chimico-fisici, dei bioindicatori vegetali ed animali.

Art. 11 - Vigilanza

Le Guardie Provinciali dipendenti della Amministrazione Provinciale di Roma sono incaricate di far rispettare il presente Regolamento e le leggi di tutela ambientale.

IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




Hanno altresì facoltà di controllo e di applicazione della normativa conseguente alle possibili violazioni tutti gli appartenenti ai corpi di vigilanza locale e territoriale, nonché gli agenti del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 12 - Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, ogni altra violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme stabilite dal presente Regolamento, dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 613 del 24/03/1997 e dalla Legge della Regione Lazio n. 29/97, è soggetta a sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 della L.R. 29/97, dalla LR 30 del 5.7.1994 e dalla Legge 689/1981 e ss.mm.ii. Nel caso di più violazioni si applica quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689 del 24/11/1981.

L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma dell'art. 18 della Legge 349/1986, al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'Ente gestore dell'area ed al ripristino dello stato dei luoghi.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Arch. Cap. Maria Beatrice)



IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo






REGIONE LAZIO

Assessorato Ambiente e
Cooperazione tra i Popoli

ALLEG. alla DELIB. N. **764** *10*
DEL **2 OTT. 2009**

MONUMENTO NATURALE PALUDE DI TORRE FLAVIA



[Signature]
IL DIRETTORE REGIONALE
(*Arch. Giovanni Baggagna*)

Legenda

Perimetro del Monumento
Naturale Palude di Torre Flavia

Area 1

Area 2

Area 3

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino



scala 1: 3.000
C.T.R. (5.000) - 373012 / 373013

MARINA DI CERVETERI

TENUTA

STALLONARA

3

1

2

CAMPING

TORRE FLAVIA (ROVINE)

M

